



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI IMPERIA**

riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Teresa De Sanctis	- Presidente est.
dott.ssa Evelina Iaquinti	- Giudice
dott. Roberto Casini	- Giudice

nel procedimento unitario n. RG. 17/2025 per l'apertura della liquidazione controllata  
promosso da

**IPIFIN COLLECTION SRL** con sede legale in (82100) Benevento (BN) alla – Località Ponte Valentino snc Zona Ind. Asi Z5, capitale sociale 100.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Irpinia Sannio al n. 10153830962, REA n. BN 141883, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., Dott. Giuseppe Oropallo, nato a Benevento il 06/08/1981, c.f. RPLGPP81M06A783G e Ing. Gianluigi Barretta, nato a Benevento il 29/12/1975, c.f. BRRGLG75T29A783C, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F. BRRDRC78M61A783P - PEC [avvbarretta@legalmail.it](mailto:avvbarretta@legalmail.it)), giusta procura rilasciata in calce al ricorso (Pec: [avvbarretta@legalmail.it](mailto:avvbarretta@legalmail.it))

**Creditore ricorrente**

contro

la debitrice Sig.ra **SCARMATO MARIA CONCETTA** (cf SCRM CN57S61H558E), nata a Rosarno (RC) il 21.11.1957, residente in (18038) Sanremo (IM), Strada Borgo Ponente n. 12.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: apertura di liquidazione controllata del patrimonio della debitrice Sig.ra SCARMATO MARIA CONCETTA;

Letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 268 co. 2 del D.lgs. 12.1.2019 n. 14 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito *breviter* "CC.II.") dalla IPIFIN COLLECTION

SRL, in veste di creditore, per l'apertura della liquidazione controllata della debitrice Sig.ra Maria Concetta Scarmato;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCI, essendo il luogo di residenza ed il centro degli interessi principale della debitrice compreso nel circondario dell'Ufficio;

rilevato che la ricorrente IPIFIN COLLECTION SRL ha dedotto di aver acquistato un portafoglio di crediti da Ifis Npl Investing Spa (cedente) con contratto di cessione pro soluto a titolo oneroso ai sensi dell'art. 1260 codice civile (vd., doc. 1 allegato al ricorso) datato 25.6.2024, in forza del quale allega di essere divenuta titolare del credito nei riguardi della sig.ra Scarmato Maria Concetta di € 10.847,80, che Ifis Npl Investing Spa aveva in precedenza acquistato da Deutsche Bank Spa nascente da contratto di finanziamento Prestitempo n. 3595388 di € 15.000,00 erogato il 7.11.2008 (contratto non prodotto);

rilevato che il credito anzidetto trova supporto documentale nella produzione (vd., doc. 5) del decreto ingiuntivo n. 276/2014 del Tribunale di Imperia depositato il 23.5.2014 (nel procedimento monitorio n. 1354/2014 rg) ingiungente, per quanto d'interesse, alla sig.ra Scarmato, il pagamento della somma di € 10.718,09 in favore della Deutsche Bank Spa, nonché nella produzione del decreto di esecutorietà emesso il 21.01.2015;

rilevato che nella lista dei crediti ceduti prodotta da Ipin Collection Srl è indicato il nr. identificativo 03271-00141 che risulta corrispondere a quello riportato a margine della lettera di cessione del credito datata 23.3.2016 di Banca Ifis ove si legge anche il numero di contratto 3595388 (cfr. doc. 1a e 2);

ritenuto pertanto sussistente prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità del credito, quest'ultimo documentato dal titolo giudiziale a favore della originaria cedente (Deutsche Bank);

ravvisata pertanto la legittimazione della ricorrente ad agire per l'apertura della liquidazione controllata del debitore;

premesso che con ordinanza del 15.12.2025 il Tribunale ha richiesto alla odierna ricorrente di produrre la lettera di comunicazione della intervenuta cessione del credito che IPIFIN Collection Srl avrebbe notificato, secondo quanto indicato in ricorso, alla sig.ra Maria Concetta Scarmato (cfr ricorso pg 2, al punto 6), non risultando prodotto il documento indicato quale allegato 6;

dato atto che tale richiesta non ha avuto positivo riscontro;

osservato, tuttavia, che ai fini che qui interessano della efficacia della cessione del credito nei riguardi della debitrice Scarmato, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità la comunicazione della cessione del credito è a forma libera e non invece obbligata, potendo di conseguenza avvenire anche mediante la notifica della citazione introduttiva del giudizio con il quale

si aziona la pretesa creditoria ceduta; nello specifico, "la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio" (in termini, Cass. n. 12734/2021; conforme, Cass. n. 20143/2005);

rilevato pertanto che la comunicazione della cessione del credito alla debitrice è avvenuta attraverso la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata (vd. notifica del 24.10.2025);

considerato che la sig.ra Scarmato Maria Concetta, sebbene convocata per l'udienza del 10.11.2025, è rimasta contumace;

dato atto pertanto che la debitrice ha scelto di non costituirsi e dunque non sono state sollevate eccezioni in senso stretto;

dato atto che nella specie alla procedura richiesta su istanza del creditore Ipifin Collection Srl non ha fatto seguito alcuna rituale e tempestiva eccezione di incapacienza o dell'impossibilità di acquisire attivo, sollevabile dalla debitrice entro la prima udienza, allegando all'attestazione i documenti ex art. 283 comma 3 CCII;

all'udienza del 12.1.2026, cui il procedimento è stato rinviato per consentire al creditore di valutare la documentazione acquisita in sede istruttoria, Ipifin Collection Srl ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 268 commi 2 e sgg CCII;

ritenuto sussistente il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento da intendersi quale insolvenza, atteso che dall'istruttoria è emersa la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare n. 156/2022 rge avente ad oggetto gli unici immobili per metà di competenza della sig.ra Scarmato, siti in Sanremo, Strada Borgo Ponente 10, che risulta promossa da creditore ipotecario Prisma SPV Srl che, stando agli atti, avrebbe precisato il credito, vantato in solido nei riguardi della sig.ra Scarmato, in circa € 140.000,00 laddove il ricavato della vendita (del bene già aggiudicato e oggetto di decreto di trasferimento emesso il 2.12.2025) è pari al prezzo di € 85.000,00, di cui pertanto € 42.500,00 di pertinenza della sig.ra Scarmato;

rilevato pertanto che il patrimonio della odierna convenuta appare sproporzionato rispetto alla situazione debitoria risultante dagli atti (cfr doc. 7 visura catastale, da cui non risultano altri beni immobili);

rilevato che l'indebitamento è superiore alla soglia di € 50.000 (cfr precisazione del credito ipotecario di Prisma Spv, oltre al credito della odierna ricorrente Ipifin) richiesta per la procedibilità ove la domanda di liquidazione controllata sia stata proposta ad istanza di un creditore;

dato atto che non risultano domande avanzate dalla sig.ra Scarmato ai sensi dell'art. 271 CCII, entro la prima udienza, per l'accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2 CCII;

rammentato che ai sensi dell'art. 150 CCII e 270 co. 5 "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che ai sensi dell'art. 151 CCII e 270 co. 5 "La liquidazione controllata apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150";

che, pertanto, effetto automatico dell'apertura della procedura di liquidazione controllata è il divieto, dal giorno del deposito della presente sentenza, di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, (artt. 270 comma 5, e 150 CCII), salvo diversa disposizione della legge (es. art. 41 tub ove il creditore esecutante ipotecario sia portatore di un credito fondiario);

che la presente sentenza determina l'apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori della sig.ra Scarmato sul patrimonio della debitrice;

che eventuali creditori "fondiari" conservano la facoltà di cui all'art. 41 TUB ma devono in ogni caso insinuarsi al passivo in quanto solo in sede concorsuale è stabilita definitivamente la quota che effettivamente compete loro sul valore di liquidazione del patrimonio della debitrice;

che il liquidatore per effetto del richiamo dell'art. 216, operato dall'art. 275 co. 2 può, in forza del comma 10 della norma richiamata, subentrare nelle procedure esecutive pendenti e intervenire a norma del comma 2 dell'art. 41 tub in quelle fondiarie;

che in linea generale e astratta, in caso di beni in comunione legale tra coniugi, se uno solo dei coniugi è sottoposto a liquidazione controllata, in mancanza di previsione sul punto, si discute se la liquidazione controllata comporti in applicazione analogica dell'art. 191 c.c. lo scioglimento della comunione legale, nel qual caso (rammentato che il sopraggiungere di una causa di cessazione della comunione legale, non determina l'automatica fine dello stato di indivisione, ma il diritto potestativo di domandare in ogni momento la divisione ex art. 1111 cc.) il liquidatore (analogamente al curatore) scioglie la comunione ordinaria vendendo, per ciascun immobile, la sola quota di metà di spettanza del debitore sovraindebitato (salvo proporre azione di divisione giudiziale, se non incompatibile con i tempi della liquidazione controllata); laddove si ritenga che la liquidazione controllata non sia causa

di cessazione della comunione legale, va comunque dato atto che alle vendite del liquidatore non è direttamente applicabile la disciplina dettata dall'art. 599 cpc, 498 e 567 cpc per la espropriazione individuale di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge;

osservato che ove l'aggiudicazione sia avvenuta in sede esecutiva prima dell'apertura della liquidazione controllata, il ricavato della vendita forzata (per la quota di spettanza della debitrice sottoposta a liquidazione controllata) può concorrere alla formazione della provvista di cui al piano di liquidazione, previo atto di subentro del liquidatore nella procedura esecutiva, tramite un legale, sempreché il liquidatore ritenga conveniente concluderla a beneficio della massa dei creditori (se valuti conveniente quanto in quella sede già fatto con relative spese e impiego di tempo per vendere lo stesso bene da liquidarsi nell'ambito della procedura collettiva), ferma restando la facoltà di intervento del liquidatore nell'esecuzione individuale per far valere crediti prededucibili o privilegiati prioritari sull'eventuale ipoteca fondiaria;

osservato che dall'apertura della liquidazione controllata la debitrice Scarmato Concetta è spossessata di tutto il suo patrimonio eccetto:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c.
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Dunque lo spossessamento del patrimonio della debitrice comporta l'inefficacia degli atti compiuti dalla debitrice e dei pagamenti da lei eseguiti o ricevuto dopo l'apertura della presente procedura;

- la scadenza dei crediti pecuniari;
- la perdita da parte della debitrice del potere di disporre sul piano sostanziale dei beni e crediti appresi alla procedura e la perdita della legittimazione processuale della debitrice ossia della capacità della stessa di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti giuridici patrimoniali facenti capo alla procedura e il trasferimento di tale capacità in capo al liquidatore;

Rammentato altresì che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visti gli artt. 268, co. 2, 270 e ss CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata della Sig.ra **SCARMATO MARIA CONCETTA** (cf SCRM CN57S61H558E), nata a Rosarno (RC) il 21.11.1957.
- 2) nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
- 3) nomina Liquidatore il dott. Enrico Siccardi, (C.F. SCCNRC75B19E290B) nato a Imperia il 19.02.1975 con studio in Imperia, Via Dott. Armelio 14/1, iscritto all'elenco del Gestori della crisi tenuto dall'OCC Commercialisti Imperia e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Imperia al n. 139/A;
- 4) ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) ordina alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e tutti i beni anche futuri che dovessero pervenire alla debitrice sino alla esdebitazione, dedotte le passività per l'acquisto o la conservazione dei beni medesimi; (non è senza valido titolo l'aggiudicatario della procedura esecutiva n. 156/2022 rge stante l'art. 187 disp. att. cpc);
- 7) ordina alla debitrice di versare sul conto della gestione da aprirsi dal liquidatore i redditi eccedenti l'importo delle spese occorrenti per il mantenimento proprio e della propria famiglia, come comunicato dal liquidatore previa istanza di quantificazione al giudice delegato da parte del medesimo liquidatore, non appena eseguite le necessarie verifiche;
- 8) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli art. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 9) Autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente della procedura nonché ad accedere, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp.att. c.p.c.:
  - 1) alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - 2) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;

- dispone che il liquidatore pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Imperia o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- manda alla ricorrente **IPIFIN COLLECTION SRL** per la notifica della presente sentenza alla debitrice entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento e per il tempestivo deposito della prova della notifica sul PCT e contestuale trasmissione al liquidatore, che ne darà avviso al giudice delegato;

- manda al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

- dispone che il liquidatore proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla formazione dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art 272, c. 1. CCII;

- proceda entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e al deposito del programma di liquidazione in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2, lett. d) CCII, il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII, lo comunichi agli interessati via pec con assegnazione del termine di 15 gg per proporre osservazioni a mezzo pec e formi entro i 15 gg successivi lo stato passivo, lo depositi nel fascicolo telematico e lo comunichi a mezzo pec

- informi senza indugio il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocazione da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;

– provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;

– chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

alla debitrice e ad eventuali terzi che detengano beni oggetto di liquidazione, di rilasciarli al liquidatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta del liquidatore da effettuarsi a mezzo racc.ta A/R o a mezzo pec al domicilio eletto, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

dispone

l'obbligo della debitrice di versare al liquidatore ogni entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto alla quota di reddito che venga autorizzata a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia.

Si comunichi al creditore ricorrente Ipifin Collection Srl.

Imperia, 15/01/2026.

Il Presidente rel.

dott. Maria Teresa De Sanctis